Registro di carico e scarico rifiuti è obbligatoria la tenuta per recuperatori e smaltitori professionali

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Nonostante il passare degli anni, è sempre in auge la questione dell'individuazione dei destinatari dell'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Originariamente, il quadro normativo era rappresentato dal combinato disposto degli artt. 12 e 11, 3° comma del D.Lgs. n. 22/1997: tali norme imponevano l'adozione del registro a "chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3 comma, lettere c), d) e g)".

La formulazione letterale della norma – con un *incipit* relativo a raccolta e trasporto a titolo professionale e una congiunzione disgiuntiva senza alcun reiterato riferimento al carattere professionale dell'attività di recupero o smaltimento – lasciava in dubbio se l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti gravasse su chiunque recuperava o smaltiva dei rifiuti ovvero soltanto su coloro che svolgevano le operazioni di recupero o smaltimento a titolo professionale.

Con le sentenze 11 novembre 2008, n. 26963 e 14 novembre 2008, n. 27283, la Corte di Cassazione chiarisce che lo svolgimento di recupero e smaltimento *una tantum* da parte di operatori non professionali non comporta l'obbligo di registrazione, poiché la *ratio* dell'assoggettamento all'obbligo di annotazione è insita nell'esigenza di tenere sotto controllo movimentazioni omogenee e ripetitive. Secondo la giurisprudenza di legittimità, gli adempimenti relativi ai registri gravano soltanto sui soggetti responsabili della gestione di stabilimenti e imprese dotati di specifici impianti destinati all'attività di recupero e smaltimento. La tesi trova conferma nel disposto dell'art. 12, 3° comma del D.lgs. 22/97, che prevede che il registro sia tenuto presso ogni impianto, con ciò esigendo una struttura organizzata di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento: laddove l'impiego sia episodico, non sussiste alcun obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, non avendo senso imporre un

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

registro al solo fine di inserirvi le informazioni relative ad una singola operazione di recupero o smaltimento. Non sarebbe di ostacolo a tale interpretazione il tenore letterale dell'art. 11, 3° comma del decreto n. 22/97, posto che: «L'apposizione di una virgola prima della congiunzione disgiuntiva "ovvero" può obbedire all'opportunità di una pausa dopo la lettura del non breve periodo precedente ed il mutamento del tema verbale da "effettua" a "svolge" non vale di per sé ad escludere la riferibilità della qualità "a titolo professionale" al "chiunque" anche nel secondo periodo.»[1] Inoltre, la Cassazione civile sottolinea come lo stesso utilizzo del numero plurale con riferimento alle *operazioni* di recupero e smaltimento nell'ambito del 3° comma dell'art. 11 del decreto n. 22/1997 sarebbe significativo della necessaria ripetitività di natura imprenditoriale di tali interventi, non riscontrabile nei casi in cui una singola operazione sia compiuta da soggetti non esercenti tali attività a titolo professionale.

D'altronde, l'intervenuto D.M. 1 aprile 1998, n. 148, recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti, al punto I dell'Allegato C riferisce la tenuta del registro alle *imprese* che recuperano o smaltiscono rifiuti, rinviando al modello di cui all'Allegato A del medesimo decreto. Per di più, anche riguardo alle attività di recupero e smaltimento, il D.M. 148/1998 dispone che sul frontespizio del registro di carico e scarico alla voce "ditta" debbano essere indicati i dati anagrafici relativi all'impresa.

Esaminando le due recenti sentenze, appare opportuno precisarne la portata, per scongiurare improvvide letture estensive, indulgenti verso soluzioni operative lontane dalle indicazioni fornite dalla Cassazione. In primo luogo, va evidenziato il contesto in fatto cui le due sentenze si collocano: entrambe le decisioni si riferiscono a vicende di isolati reimpieghi di modesti quantitativi di rifiuti. Inoltre, appare importante sottolineare che la giurisprudenza non ha in alcun modo avallato l'equazione tra attività abusiva di gestione dei rifiuti ed esonero dall'obbligo di tenuta del relativo registro: la natura professionale dell'attività può sussistere anche in difetto delle necessarie autorizzazioni ambientali. D'altra parte, la Cassazione civile[2] ha già in passato riconosciuto il concorso tra il reato di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e l'illecito amministrativo di omessa tenuta dei registri: attribuendo rilievo anche al profilo della diversità dei beni giuridici tutelati dalle due differenti disposizioni punitive,[3] la giurisprudenza ha escluso che l'omessa tenuta dei registri possa

[1] Testualmente, Cassazione civile, sezione II, 11 novembre 2008, n. 26963.
[2] Cassazione civile, sez. I, 10 dicembre 2003, n. 18811.
[3] In tal senso, anche Cass. pen., sez. III, 3 settembre 1997, n. 1497.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

costituire un elemento integratore del reato di gestione di una discarica non autorizzata, riconoscendo come effettivo e non apparente il concorso tra le due norme.[4]

Infine, va rilevato che nel caso esaminato la Suprema Corte ha comunque preso in considerazione l'eventualità che l'obbligo di compilazione dei registri potesse discendere dall'attività di produzione dei medesimi, anziché dalla gestione in senso stretto. In quest'ottica, con riferimento a rifiuti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione, la sentenza n. 27283/2008 ha specificamente escluso che l'obbligo di annotazione nel caso *de qua* derivasse dal combinato disposto degli art. 11, 12 e 7, 3° comma lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 22/1997, poiché quest'ultima disposizione non comprende i rifiuti edili, contemplati invece dalla precedente lettera b) del medesimo comma dello stesso articolo. Peraltro, il ragionamento risulta oggi confermato a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 4/2008 sull'originaria stesura dell'art. 190 del Testo unico ambientale: infatti, l'attuale formulazione dell'art. 190 reintroduce gli adempimenti relativi ai registri per i produttori dei rifiuti non pericolosi, rinviando alle lettere c), d) e g) del precedente articolo 184, 3° comma. formulazione

Questo lo scenario di riferimento a norme ormai abrogate. Tuttavia, le indicazioni giurisprudenziali risultano confermate anche per la disciplina attualmente in vigore, soprattutto alla luce delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Infatti, gli abrogati artt. 12 e 11, 3° comma sono stati sostituiti dai corrispondenti artt. 190 e 189, 3° comma del D.Lgs. n. 152/2006, che nella loro prima stesura riproducevano letteralmente l'enunciato relativo al recupero e allo smaltimento, con riproposizione della questione ermeneutica esaminata. Invece, a seguito della modifica dell'art. 189, 3° comma ad opera del D.Lgs. 4 /2008, la congiunzione disgiuntiva "ovvero" scompare, lasciando il posto ad una elencazione che identifica tra i destinatari dell'obbligo documentale "le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti". Dunque, è la stessa nozione di impresa desumibile dall'art. 2082 del codice civile a richiedere l'esercizio professionale di una determinata attività economica.

Riguardo alle norme attualmente vigenti valgono le stesse avvertenze già esposte riguardo alle sentenze 11 novembre 2008, n. 26963 e 14 novembre 2008, n. 27283: in primo luogo, va rimarcato che l'impresa può avere una struttura anche individuale; inoltre, in una cronistoria che parte dal D.P.R. 915/1982, l'interpretazione della locuzioni "enti e imprese" esclude soltanto l'esercizio meramente

[4] Letteralmente, la già citata Cassazione civile, sez. I, 10 dicembre 2003, n. 18811.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

sporadico e occasionale delle attività,[5] esulando dal concetto di impresa le mere prestazioni svolte dal privato in modo del tutto isolato e episodico, senza alcun intento commerciale.[6] Peraltro, ai fini della professionalità, non è richiesto che l'attività sia continuativa, potendo anche avere carattere stagionale.
A margine, si ribadisce che il carattere imprenditoriale di una attività prescinde dal rispetto del regime di autorizzazioni e comunicazioni prescritto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. Se l'operazione di recupero o smaltimento non costituisce un singolo episodio isolato effettuato da un privato cittadino, ma è riconducibile all'effettuazione abusiva di una complessiva attività di smaltimento o recupero, con connotati imprenditoriali, consegue il coerente assoggettamento di tale attività agli obblighi imposti dall'artt. 189, 3° comma e 190 del nuovo Testo Unico ambientale.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 9 dicembre 2008

[5] Cassazione penale, 24 maggio 1999, n. 1325.
[6] Per un approfondito *excursus* sul tema si veda Gianfranco Amendola, *Gestione dei rifiuti e normativa penale*, 2003, Giuffrè editore, p. 302.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Cassazione civile, 11 novembre 2008, n. 26963

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VELLA Antonio - Presidente

Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere

Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto il 5 novembre 2004 da:

Provincia di Campobasso - in persona del presidente prof. M.A. - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dagli avv.ti IACOVELLI MATTEO CARMINE e Giovanni Baranello ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale di Villa di Massimo, n. 21, presso l'avv. Anna Mandorlo;

- ricorrente -

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

contro

T.A. - elettivamente domiciliato in Campobasso, alla via Roma, n. 98, presso l'avv. PIETRUNTI ANTONIO;

- intimato -

avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 94 del 17 novembre 2003 - non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2008 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 17 novembre 2003, accolse l'opposizione proposta il 25 marzo 1999 da T.A. avverso l'ordinanza n. 156/99, con la quale la Provincia di Campobasso aveva ingiunto all'opponente il pagamento della sanzione amministrativa di L. 2.000.000 per la violazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 12, comma 1, accertata il 2 novembre 1998, avendo svolto attività di recupero di rifiuti non pericolosi, costituiti da un modesto mucchio di fanghi e polveri da lavorazione di marmi e pietra, senza ottemperare all'obbligo di tenuta del relativo registro di carico e scarico.
A fondamento della decisione espose il giudice che, quanto alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, la specialità della disciplina regolata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, e ragioni logico - giuridiche di non contraddizione imponevano di limitare l'ambito applicativo del D.Lgs. n. 22 del 19 1997, art. 12, comma 1, cit., che dichiara tenuti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico i soggetti individuati nel precedente art. 11, comma 3, a coloro che svolgono dette operazioni a titolo professionale e che nessuna prova era stata acquisita in giudizio sulla natura dell'attività in concreto esercitata dal T..
La Provincia di Campobasso è ricorsa con due motivi per la cassazione della sentenza e l'intimato T. non ha resistito in giudizio.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 11, comma 3, e dell'art. 12 disp. gen., e per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Deduce la ricorrente che i soggetti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, comma 3, ai quali fa riferimento il successivo art. 12, comma 1, per individuare i gestori di rifiuti che hanno l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, sono "Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti...", e che, non potendo l'espressione "ovvero", separata con una virgola dalla locuzione precedente, che essere intesa disgiuntivamente e ricollegarsi all'unico soggetto "Chiunque", non è corretta da un punto di vista grammaticale e linguistico l'interpretazione del giudice secondo cui l'obbligo di tenuta del registro graverebbe solo su chi svolge le operazioni di recupero e smaltimento a titolo professionale.
A suo avviso, inoltre, detta interpretazione, che sottrae ai controlli ed al monitoraggio continuo l'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti svolta in modo occasionale o abusivo, contrasta con l'esigenza di tutela e salvaguardia ambientale, in ragione della quale l'art. 51, commi 1, 3, 5 e 6, art. 51 bis, comma 1, art. 52, commi 1, 2 e 3, art. 53, comma 1, e art. 53 bis, comma 1, sanzionano "chiunque"... leda o metta in pericolo il bene giuridico "ambiente", ed il principio enunciato nell'art. 2, D.Lgs. cit., secondo il quale "rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo", interpretato alla luce delle successive previsioni del divieto di abbandono e deposito incontrollato (art. 14) dell'obbligo di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e della riorganizzazione del catasto dei rifiuti (art. 11).
Aggiunge che sull'estensione dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico a tutti coloro che effettuano operazioni di rifiuto si è pronunciata positivamente in sede penale la Corte di Cassazione con sentenza del 28 marzo 2003, n. 121222.
Il motivo è infondato.
Questione controversa è se l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti stabilito dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1, gravi, a norma dell'art. 11, comma 3, del cit. D.Lgs., su chiunque recuperi o smaltisca dei rifiuti ovvero soltanto su coloro che svolgano le operazioni di recupero o smaltimento a titolo professionale.
Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1, prevede per i soggetti di cui all'art. 11, comma 3, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, sul quale devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
I successivi commi 2 e 3, dell'art. cit., stabiliscono poi, in particolare, che il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

recupero di rifiuti deve contenere le indicazioni relative all'origine, qualità, caratteristiche e destinazione specifica dei rifiuti, alla data del carico e dello scarico dei rifiuti, al mezzo di trasporto utilizzato ed al metodo di trattamento impiegato, e che lo stesso deve essere custodito presso ogni impianto di recupero e di smaltimento.
Da detta disciplina si desume conseguentemente che l'attività di recupero e smaltimento per la quale sussiste l'obbligo della tenuta dei libri è quella svolta da stabilimenti ed imprese dotati di specifici impianti a tale fine destinati e che soggetto obbligato alla tenuta è conseguentemente colui che è responsabile della gestione di tali stabilimenti ed imprese.
Il riferimento del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, comma 3, al quale rinvia l'art. 12, comma 1, per l'individuazione dei soggetti obbligati, a "Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti...", non giustifica, dunque, la conclusione che anche il soggetto che svolge un'attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti non professionalmente, in quanto non inerente alla gestione di uno stabilimento o di una impresa ad essa destinati, sia assoggettato alla tenuta del libro di carico e scarico.
Né il tenore letterale dell'art. 11, comma 3, cit., pone un ostacolo non superabile ad una interpretazione conforme a quella imposta dalle disposizioni che regolano la tenuta del registro e, in generale dal D.Lgs. n. 22 del 1997, che disciplina l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo negli artt. 14 e 50, e art. 51, comma 2, posto che l'apposizione di una virgola prima della congiunzione disgiuntiva "ovvero" può obbedire all'opportunità di una pausa dopo la lettura del non breve periodo precedente ed il mutamento del tema verbale da "effettua" a "svolge" non vale di per sé ad escludere la riferibilità della qualità "a titolo professionale" al "chiunque" anche nel secondo periodo.
Va aggiunto che la sentenza richiamata dalla ricorrente (da individuare più esattamente nella n. 12122/2002), non aveva affermato l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche del soggetto non esercente l'attività professionale di smaltimento o recupero, bensì che "l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, prescritti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 12, grava su tutti coloro che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti, anche se ammessi alla procedura semplificata di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti citato Decreto n. 22, ex art. 33", e che il termine "chiunque" adoperato nelle altre disposizioni sanzionatorie del D.Lgs. n. 22 del 1997, va inteso sempre con riferimento alla categoria di soggetti individuati come tenuti al rispetto di uno specifico obbligo o divieto.
Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, commi 6 ed 11, avendo la sentenza: a) contraddittoriamente affermato che il giudice poteva disporre anche d'ufficio

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

l'acquisizione di mezzi di prova ritenuti necessari e che la mancanza di mezzi di prova rendeva impossibile stabilire se l'opponente rientrasse o meno tra i soggetti obbligati alla tenuta del registro; b) illogicamente e contraddittoriamente sostenuto a conforto della sua interpretazione restrittiva del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, comma 3, l'esclusione dei piccoli imprenditori artigiani dal novero dei soggetti tenuti all'obbligo della tenuta del registro, laddove una esclusione può giustificarsi soltanto rispetto ad una previsione normativa che investa una generalità di soggetti e non il relazione a categorie già ben individuate e delimitate; c) erroneamente ritenuto a fronte di una interpretazione corretta delle norme che la Provincia dovesse fornire la prova della qualificazione professionale dell'opponente. Il motivo è inammissibile.
Quanto al primo argomento va osservato che il potere del giudice di disporre d'ufficio mezzi di prova nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa è meramente discrezionale ed insindacabile in sede di legittimità e, ove egli non abbia disatteso apoditticamente l'ammissione delle prove dedotte dalle parti, il suo mancato esercizio si sottrae a qualsiasi censura.
In ordine al secondo va rilevato che l'interpretazione di una norma giuridica, essendo funzionale alla sua applicazione, si sottrae a critiche attinenti alla motivazione che la sorregge, dovendo l'erroneità della stessa essere fatta valere sotto il profilo della violazione o falsa applicazione della norma interpretata.
L'esame del terzo resta assorbito dall'infondatezza del primo motivo.
All'infondatezza od inammissibilità dei motivi segue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Cassazione civile, sezione II, 14 novembre 2008, n. 27283

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VELLA Antonio - Presidente

Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere

Dott. ODDO Massimo - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere

Dott. DE CHIARINI Maria Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA DI CAMPOBASSO, in persona del Presidente pro tempore Prof. M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato SPERANZA CRISTINA, rappresentato e difeso dagli, avvocati NERI CLAUDIO, IACOVELLI MATTEO;

- ricorrente -

contro

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato COCCO COSTANTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO DOMENICO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 155/2003 del TRIBUNALE di LARINO sezione distaccata di TERMOLI, depositata il 19/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2008 dal Consigliere Dott. PICCIALLI LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Leccisi Giampaolo, che ha concluso per inammissibilità o rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ordinanza - ingiunzione del 30.4.99 l'Amministrazione Provinciale di Campobasso irrogava a C.L. la sanzione amministrativa di L. 2.049.600 ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 2, per avere esercitato l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (nella specie materiali di risulta da demolizioni edili), senza ottemperare all'obbligo della tenuta dei relativi registri carico e scarico, a seguito di contestazione di agenti della stessa Provincia del 22.2.99, conseguita a segnalazione di quella municipale di Termoli dell'11.3.98. Si opponeva il C., tra l'altro deducendo di non essere soggetto all'obbligo in questione, non svolgendo l'attività di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti a titolo professionale. Resisteva, costituendosi, la Provincia e l'adito giudice del Tribunale di Larino, sez. dist. di Termoli, con sentenza del 28.3.03, depositata il 19.12.03, accoglieva l'opposizione tuttavia compensando interamente le spese del giudizio. Riteneva quel Giudice, sulla scorta anche degli atti di un procedimento penale, scaturito dal medesimo accertamento, all'esito del quale il C. era stato, unitamente ad una coimputata, assolto dall'addebito contravvenzionale di aver esercitato l'attività di recupero dei rifiuti speciali senza la prescritta autorizzazione, che la natura episodica dell'utilizzazione dei materiali in questione, in concreto impiegati nel riempimento e livellamento di un fondo agricolo, non integrasse gli estremi soggettivi richiesti ai fini dell'obbligo d'instaurazione dei registri, cui erano, ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 12,comma 1 ed art. 11, comma 3, assoggettati solo gli esercenti, a titolo professionale, attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, con espressa esenzione, peraltro e limitatamente ai rifiuti non

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

pericolosi, dei piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 c.c., non aventi più di tre dipendenti.
Avverso detta sentenza la Provincia di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura.
Ha resistito il C. con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., e art. 651 c.p.c. e ss., ed omessa motivazione, essenzialmente lamentandosi, sotto un primo profilo, che il Giudice abbia preso in considerazione ed accolto, peraltro acriticamente recependo la decisione del Giudice penale, una ragione assolutoria non dedotta nell'opposizione.
Il motivo, sotto il primo profilo, risulta per tabulas privo di fondamento, rilevandosi, dall'esame del ricorso oppositivo (reso necessario dalla natura processuale della censura), che il C., oltre a contestare la qualificabilità, in termini di rifiuti, dei materiali edilizi di risulta la cui non registrata utilizzazione gli era stata addebitata, ebbe anche a sostenere (v. pag. 3 sub 2, 1 cpv.) che in ragione del mancato esercizio di un'attività di "recupero e smaltimento dei rifiuti da lui "svolta professionalmente", l'obbligo della registrazione non sussisteva a proprio carico.
Consegue, da quanto sopra accertato, che l'accoglimento dell'opposizione, sul rilievo che "l'area dei soggetti tenuti al registro di carico e scarico coincide con quelli dei soggetti tenuti alla denuncia al catasto (vale a dire, come si vedrà oltre, esercenti professionalmente attività di produzione, raccolta, trasporto, recupero o smaltimento), non è stato pronunziato per un motivo diverso da quelli dedotti dall'opponente, il quale anche tali ragioni di ordine essenzialmente soggettivo, aveva esposto nel ricorso introduttivo.
Né il Giudice dell'opposizione si è limitato, come si lamenta nel secondo profilo, a recepire acriticamente l'assoluzione pronunziata da quello penale per fatti connessi, avendo motivato - correttamente per quanto si vedrà oltre - il proprio giudizio con la considerazione normativa sopra riportata;sicché neppure sussiste la denunciata carenza di motivazione.
Non miglior sorte merita il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del cit. D.Lgs. n. 651 e ss., artt. 6, 11, 12, 33 e 52 . censure nelle quali, in parte riprendendo le precedenti doglianze, essenzialmente si lamenta che il Giudice di merito, con carente o inadeguata motivazione, senza tener conto della natura, normativamente definitaci "rifiuti" dei materiali in questione e dell'omnicomprensività, in ragione della *ratio legis*, oltre che del tassativo disposto della normativa citata dell'obbligo della registrazione, per tutte le attività di recupero e smaltimento, avrebbe indebitamente ritenuto non assoggettabile alla stessa i soggetti svolgenti, come nella specie, tali attività occasionalmente, non a titolo professionale.
Le censure non tengono conto del combinato disposto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, commi 1 e 3, e art. 11, comma 3, e art. 7, comma 3, a termini del quale, secondo una razionale e coordinata interpretazione complessiva delle norme, tenente conto delle esigenze perseguite dal legislatore, la mera ed episodica operazione di impiego

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

di rifiuti speciali non pericolosi, da parte di operatori non professionali, non può ritenersi comportare l'obbligo di registrazione. A tal riguardo va considerato:
a) che l'art. 12, comma 1, rinvia, per l'individuazione dei soggetti tenuti a tale obbligo, all'art. 11, comma 3, (disciplinante gli obblighi di comunicazione al "catasto rifiuti"), che quest'ultima disposizione impone tali adempimenti solo a "chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le imprese che producono rifiuti...non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lett. c), d), g);
b) che il rinvio a quest'ultima disposizione non comprende anche i rifiuti da attività di demolizione e costruzione (contemplati sotto la lett. b);
c) che l'art. 12, comma 3, prescrive che i registri siano "tenuto presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento.
La tesi della ricorrente Provincia, che vorrebbe assoggettare (sull'implicita premessa che la congiunzione disgiuntiva "ovvero" escluderebbe la riferibilità della locuzione "a titolo professionale" anche alle "operazioni di recupero e smaltimento"), non regge, ove si consideri come, dal tenore complessivo della normativa citata, emerga, quale evidente ratio dell'assoggettamento all'obbligo della registrazione, l'esigenza di tenere sotto costante controllo la relativa movimentazione, costituita da attività omogenee e ripetitive, laddove, in difetto di tali connotati, non avrebbe senso l'imposizione dell' impianto di un registro di carico e scarico, al solo fine di inserirvi, una tantum, i dati relativi ad un' isolata operazione di recupero o smaltimento. In tal senso depone "non solo la ratio legis sopra evidenziatala anche il chiaro tenore del citato art. 12, comma 3, che, nell'indicare quale luogo della tenuta del registro l'"impianto", palesemente esige la presenza di una struttura organizzataci produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento, comportante la ripetitività, di natura imprenditoriale, di tali "operazioni" (significativo è anche l'uso del plurale nella riportata disposizione), non riscontrabile nei casi in cui una delle stesse sia, episodicamente, compiuta da soggetti non esercenti le relative attività a titolo professionale.
Il ricorso va, in conclusione, respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore del resistente, in misura di Euro 600,00, di cui Euro 100,00, per esborsi.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248